

TI_GERICHTE 11.1997.192 vom 19. Dezember 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-12-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.192

FR: TI_GERICHTE 11.1997.192 du 19 décembre 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1997.192 del 19 dicembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Litigioso è, in concreto, il contributo alimentare mensile per la moglie e per i figli. Il Pretore ha determinato il fabbisogno mensile del marito in fr. 2'401.70, quello della moglie in fr. 3'072.70 e quello dei figli in fr. 1'560.–. Per quel che concerne i redditi, egli ha accertato un guadagno netto del marito di fr. 4'490.– mensili. Ha pertanto concluso che il marito doveva versare un contributo mensile di fr. 530.– per la moglie e di fr. 780.– mensili per ogni figlio.

E. 3

L'appellante critica il fabbisogno minimo di fr. 2'401.70 mensili che gli è stato calcolato dal Pretore e ne chiede l'aumento a fr. 3'181.70 per tenere conto delle spese di trasferta professionali e dell'onere fiscale. Egli chiede inoltre di aumentare il suo fabbisogno del 20%, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale. a) La pretesa relativa alle spese di trasferta non può essere accolta. Intanto i costi asseriti non sono stati documentati, né l'appellante, che abita a _____, ha reso verosimile di dover usare l'automobile per recarsi al lavoro a _____. D'altra parte, nella disagiata situazione finanziaria in cui versa la famiglia, rimane spazio solo per spese strettamente necessarie, sicché ci si potrebbe domandare se dal fabbisogno del marito non debba essere stralciato qualsiasi onere di trasferta con un veicolo privato. Come che sia, l'importo riconosciuto dal Pretore non è stato contestato dalla moglie e, come si vedrà in appresso, il contributo per i figli è garantito. Non vi è dunque ragione di un intervento d'ufficio della Camera. b) L'appellante chiede di inserire nel proprio fabbisogno un onere fiscale di fr. 200.–, che non è stato ammesso dal Pretore. Ora, è indubbio che il carico tributario rientra nel fabbisogno dei coniugi, quanto meno nella misura in cui il reddito e la sostanza colpiti dall'imposta servono – come in concreto – per il mantenimento della famiglia (DTF 114 II 394 consid. 4b; 118 II 99 in basso). Dalla notifica di tassazione relativa al biennio 1995/96 risulta che l'onere complessivo a carico del marito ammonta a fr. 73.25 mensili, cui va aggiunta l'imposta comunale. Il fatto che l'autorità fiscale non abbia ancora proceduto alla tassazione intermedia giusta l'art. 55 lett. a LT (Rep. 1994 pag. 298) non abilita ancora il marito a far valere tutto l'onere fiscale nel suo fabbisogno. In mancanza di dati concreti, il giudice valuta sommariamente l'aggravio mensile facendo capo al suo prudente apprezzamento, non essendo suo compito – tanto meno nel quadro di un giudizio di verosimiglianza – procedere egli medesimo alla tassazione dei coniugi. Nelle circostanze descritte un importo mensile di fr. 100.– appare adeguato al caso concreto, se si tiene conto del fatto che il marito sarà tassato sul proprio reddito, dedotto il contributo alimentare per la famiglia, ma che contrariamente alla moglie (cui sono affidati i figli minorenni), avrà meno deduzioni

sociali e non potrà beneficiare dell'aliquota A, più favorevole. c) L'appellante rivendica infine l'inserimento nel suo fabbisogno di un supplemento del 20% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo. Secondo giurisprudenza, quando le condizioni economiche della famiglia lo consentono, è possibile aumentare – per entrambi i coniugi – il minimo esistenziale del diritto esecutivo di un 20% (DTF 115 II 425 consid. 2), in modo da lasciare loro un certo margine per spese individuali. Il fabbisogno minimo del diritto civile, in effetti, non si identifica necessariamente con il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 114 II 394 consid. 4b). Il minimo esistenziale del diritto esecutivo può tuttavia essere maggiorato solo se le entrate dei coniugi sono sufficienti (DTF 123 III

E. 4

L'appellante sostiene che il fabbisogno complessivo dei figli ammonterebbe a fr. 1'000.– mensili (fr. 500.– ciascuno per _____ e _____) e non a fr. 1'560.–, vista la realtà ticinese. In concreto non è dato di capire come il Pretore abbia calcolato il fabbisogno dei figli, poiché egli ha solo indicato di essersi riferito alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo. In realtà, sulla base dell'edizione 1996 (consid. 1) di tali raccomandazioni, il fabbisogno medio in denaro di _____ e _____ sarebbe di fr. 600.–, di cui 255.– per l'alloggio che vanno inseriti nel fabbisogno dei figli stessi e non in quello della madre (Spycher, *Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden*, Berna 1996, pag. 156). Tenuto conto del fatto che il reddito della famiglia è inferiore a quello medio considerato dalle citate raccomandazioni, di circa fr. 7'000.–, si giustifica pertanto di fissare il fabbisogno dei figli in fr. 500.– mensili.

E. 5

Il fatto è che nel complesso la situazione dell'appellante non muta nemmeno operando tale correzione, poiché il quadro economico della famiglia si presenta come segue: reddito del marito

	fr. 4490.–	mensili	fabbisogno minimo del
marito	fr. 2400.–	mensili	fabbisogno minimo della
moglie	fr. 2562.–	mensili	fabbisogno in denaro di
_____o	fr. 500.–	mensili	fabbisogno in denaro di
_____o	fr. 500.–	mensili	fabbisogno della
famiglia	fr. 5962.–	mensili	somma destinata alla famiglia:
reddito del marito		fr. 4490.–	mensili ./.
minimo marito	fr. 2400.–	mensili	fr. 2090.– mensili
Bernasconi deve versare: al figlio _____:			fr. 500.–
mensili e al figlio _____		fr. 500.–	mensili

_____ ha diritto a: fr. 2090.– ./.

1000.– = fr. 1090.– mensili La riduzione del contributo per i figli comporta unicamente, in altri termini, un diverso riparto del contributo complessivo tra loro e la madre, mentre il marito rimane costretto a versare alla famiglia tutto quanto supera il suo minimo vitale. Ne segue che l'appello va solo parzialmente accolto, modificando le cifre nel modo testé illustrato.

E. 6

Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).

L'appellante ottiene causa vinta sulla ripartizione dei contributi alimentari, ma perde sul complesso, di modo che si giustifica di porre a suo carico 4/5 dei costi del processo, con l'obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante può essere accolta in

considerazione dell'indigenza del richiedente e del parziale buon esito dell'appello. Nella tassazione della nota professionale (art. 36 cpv. 3 LTG) andrà considerato in ogni modo che il patrocinio si è rivelato utile unicamente per quanto concerne la riduzione del contributo destinato ai figli. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo 1.1 del decreto impugnato è così riformato: _____ è condannato a versare entro il 1° di ogni mese l'importo di fr. 2'090.– mensili, di cui fr. 500.– ciascuno per i figli _____ e _____, compresi gli assegni familiari, e fr. 1'090.– quale contributo alimentare per la moglie. 2. _____ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____, _____. 3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– sono posti per 4/5 a carico dell'appellante, e per lui – al beneficio dell'assistenza giudiziaria – a carico dello Stato, e per il resto a carico dell'appellata. _____ rifonderà alla controparte l'importo di fr. 500.– per ripetibili ridotte di appello. 4. Intimazione a: – avv. _____, _____; – lic. iur. _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ La segretaria _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.